

XIV legislatura

A.S. 3723:

"Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"

Gennaio 2006
n. 180



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Maria Laura D'Onofrio
dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Indice

Premessa	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto</i>)... 1	
Articolo 2 (<i>Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero</i>).....	5
Articolo 3 (<i>Misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo</i>)	7
Articolo 4 (<i>Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali</i>)	8
Articolo 5 (<i>Interventi urgenti nel settore della pesca</i>).....	10
Articolo 6 (<i>Cessione di partecipazioni</i>)	11
Articolo 7 (<i>Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102</i>).....	12

Premessa

La RT relativa al decreto-legge in esame non è formulata secondo la formulazione *standard* di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004.

Articolo 1

(Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto)

Il comma 1 rinvia dal 1° gennaio al 1° marzo 2006 gli aumenti di aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti del settore agricolo, pari allo 0,2% a carico delle aziende agricole e allo 0,6% per le aziende di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli¹.

La RT, dopo aver indicato i monti retributivi teorici annui, pari a circa 3,8 mld di euro per i datori di lavoro agricoli e a 4,2 mld di euro per le aziende di trasformazione, sulla base della prevista durata del rinvio dell'applicazione delle nuove aliquote (2 mesi), stima l'onere della misura in circa 5 mln di euro per il 2006.

Al riguardo, in ordine alla quantificazione, appare opportuna una esplicitazione della metodologia di calcolo adottata². Inoltre, sembrerebbe che non siano stati valutati gli effetti indotti in termini di maggior gettito fiscale conseguente al rinvio della misura in esame.

Il comma 2 esclude i trattamenti speciali di disoccupazione agricola decorrenti dal periodo gennaio-febbraio 2006 dall'applicazione della disciplina dell'importo massimo, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 427 del 1980.

¹ Le norme prevedevano anche un aumento dello 0,5% annuo dell'aliquota a carico del lavoratore. Tale incremento non è più operante, essendo stato raggiunto il livello previsto per i lavoratori negli altri settori produttivi.

² Comunque, sulla base dei dati assunti e limitatamente alla perdita di entrate contributive, il procedimento di calcolo seguito sembrerebbe essere stato il seguente: $[(3.800 \times 0,2\%) + (4.200 \times 0,6\%)] : 13$ (mensilità) $\times 2$ (mesi di rinvio) = 5,04 mln di euro.

La RT asserisce che alla norma previgente erano associati risparmi di spesa pari a 70 mln di euro annui. Ne deriva che il previsto differimento di due mesi della sua entrata in vigore determinerà oneri aggiuntivi valutabili in 12 mln di euro per il solo 2006.

Al riguardo, andrebbe egualmente esplicitata la metodologia di calcolo, potendosi comunque ritenere che l'onere dovrebbe attestarsi su un livello lievemente inferiore a quello stimato dalla RT (11,66, anziché 12 mln di euro)³.

I commi da 3 a 6 recano disposizioni dirette alla semplificazione del sistema catastale e, in particolare, alla estensione delle procedure telematiche in relazione ad alcune tipologie di servizi: presentazione di dichiarazioni di successione, trascrizione, iscrizione o annotazione nei registri immobiliari, nonché volture catastali da qualunque titolo derivanti.

In particolare, il comma 3 demanda ad un successivo provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio la definizione di termini e modalità di utilizzo delle procedure telematiche in esame.

Il comma 4 demanda ad un decreto di natura non regolamentare la determinazione, a parità di gettito, delle nuove tariffe dell'imposta di bollo sugli atti di cui al comma 3, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entità degli adempimenti correlati.

Il comma 5, pur demandando a successivo provvedimento le modalità applicative della disposizione in esame, prevede l'estensione a qualsiasi soggetto dell'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale; ciò su base convenzionale o con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata (in tale ultimo caso prevedendo l'aumento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali del 50%).

Il comma 6 modifica la tariffa di cui al d.lgs. n. 347 del 1990, portando l'importo dovuto anticipatamente per ogni nominativo consultato appartenente alla stessa circoscrizione a un millesimo di euro; il medesimo importo viene raddoppiato per le consultazioni relative a più di una circoscrizione o sezione staccata.

³ Infatti, atteso che alla misura oggetto della modifica erano stati ascritti dall'allegato 7 della legge finanziaria per il 2005 effetti in termini di risparmi di spesa pari a 70 mln di euro annui, l'onere dovrebbe corrispondere a 2/12 di tale importo.

La RT, in relazione al comma 3, stima che la nuova gestione per via telematica possa comportare, a regime, un risparmio di tempo per gli utenti per minori adempimenti e minori spostamenti per circa 300.000 ore. Pertanto, essa ipotizza che, a partire dal 2008 (attesi i tempi tecnici di attuazione delle nuove disposizioni), vi sia un incremento di 0,25 mln di euro delle tasse correlate all'incremento della consultazione.

In relazione al comma 5 la RT ipotizza, anche in questo caso, un effetto di incremento dei servizi richiesti. A tal proposito, essa stima un maggior gettito dovuto sia all'incremento del numero delle utenze, sia all'aumento pari al 50% delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali.

Anche con riguardo al comma 6 la RT ipotizza che una rimodulazione della tariffa di cui al citato d.lgs. n. 347 del 1990, modificato dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, comporti un accrescimento della domanda soprattutto da parte degli utenti che richiedono grandi volumi di monitoraggio di soggetti, comportando conseguentemente un aumento del gettito.

Si evidenzia, pertanto, un maggior gettito di competenza pari a 18,15 mln per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 18,40 mln per l'anno 2008, da ascrivere alle diverse misure su cennate.

Tale maggior introito è destinato, ai sensi del comma 7 dell'articolo in parola, per un importo pari a 17 mln a coprire i maggiori oneri recati dai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

Al riguardo, occorre sottolineare che la quantificazione relativa alle misure contenute nel comma 3 si basa su ipotesi non verificabili puntualmente, in particolare per quanto attiene alla stima di un risparmio di tempo per gli utenti, esprimibile nella misura di "*minori adempimenti e minori spostamenti*", che si avrebbe per effetto delle procedure informatiche, quantificato in 300.000 ore annue.

In tale ambito occorre sottolineare che ad un primo esame non risulta pienamente giustificato ipotizzare un incremento automatico delle consultazioni per via telematica del catasto esclusivamente per effetto della migliore e più razionale metodologia di ricerca; infatti, tali tipi di consultazioni vengono effettuate esclusivamente per peculiari situazioni di necessità

da parte dei contribuenti, senza necessariamente che siano ipotizzabili flussi incrementativi direttamente ascrivibili alla norma in esame.

Per quanto concerne il comma 5, sarebbe opportuno chiarire se la RT ha tenuto conto dell'effetto sostitutivo che si potrà verificare per l'utilizzo del nuovo catasto telematico da parte dei singoli soggetti attualmente non abilitati; infatti, ad un incremento di tali richieste si contrapporrà una diminuzione delle consultazioni da parte dei soggetti ad oggi abilitati che, nelle dovute proporzioni (atteso che la consultazione privata vede una maggiorazione dei tributi correlati pari al 50%), non potrà che riflettersi, in termini finanziari, nel senso di diminuire il gettito preventivato.

Infine, per quanto concerne il comma 6, si rileva che la nuova tariffa porta il costo di consultazione per ogni nominativo appartenente alla stessa circoscrizione a 1 millesimo di euro a fronte dei precedenti 2 centesimi di euro (tariffa di cui al punto 4.1 della tabella allegata al citato d.lgs. n. 347 del 1990) per ogni nominativo consultato.

La RT ritiene che la tariffa precedente non consentiva il formarsi della domanda perché troppo elevata per tutti quegli utenti, quali banche, società ed enti, che debbono monitorare giornalmente grandi quantità di soggetti.

Attraverso ipotesi non puntualmente verificabili attese la particolarità e specificità dei dati utilizzati (numero dei soggetti monitorati nell'ambito di una stessa circoscrizione degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio o di più circoscrizioni, tariffa media ponderata per nominativo/giorno), essa perviene ad una stima di incremento di gettito annuo pari a 22,5 mln, che per l'anno 2006, per effetto dei tempi di applicazione necessari, viene quantificato in soli 15 mln, pari ai 2/3 dell'ammontare totale, considerando che l'operatività delle misure recate dal comma in esame verosimilmente decorra dal secondo quadrimestre dell'anno in corso.

Tuttavia, è sempre la stessa RT che ritiene "prudenziale" quantificare per gli anni successivi al 2006 un incremento di gettito pari comunque a 15 mln e non ai citati 22,5 mln di maggior gettito teoricamente stimati a regime.

Al riguardo, si rileva anzitutto che la RT non appare aver considerato il flusso di consultazioni operate già attualmente da parte dei soggetti abilitati, atteso che non sembra essere stimato né considerato l'attuale gettito derivante dalle consultazioni in esame. In sostanza, il ragionamento di quantificazione è tutto basato sull'effetto di sostituzione che dovrebbe conseguire al prezzo meno elevato del servizio, incrementandone la domanda, ma trascura completamente l'effetto-prezzo che, a parità di domanda (in questo caso numero di atti di scambio), dovrebbe comportare una contrazione del gettito. In secondo luogo si osserva che andrebbe chiarito se la stima pari a 15 mln di euro per il 2006 (che si rammenta essere relativa al primo anno di applicazione della nuova tariffa in discorso) sia prudenziale, atteso che la medesima quantificazione è utilizzata anche per gli anni successivi al 2006, anni in cui il sistema dovrà già espletare nella sua massima totalità i citati effetti incrementativi di domanda e quindi di introito erariale.

Conclusivamente, poiché il comma 7, come già osservato, stabilisce che la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 risulta a carico delle maggiori entrate di cui ai commi 3-6, va rilevato che ad oneri certi si contrappongono maggiori entrate di non certa esazione, almeno per gli ammontari preventivati.

Articolo 2

(Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero)

Il comma 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato Interministeriale e stabilisce che le funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, sono svolte da un dirigente del MIPAF, preposto ad un Ufficio dirigenziale generale.

Il comma 2 elenca i compiti cui è chiamato a svolgere il Comitato.

Il comma 3 stabilisce che le imprese saccarifere che saranno interessate dalla cessazione della produzione di zucchero, debbano presentare di un progetto di riconversione industriale al MIPAF. Quest'ultimo procederà alla approvazione dei progetti sentite le

amministrazioni interessate, anche avvalendosi dell'Istituto sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA).

Il comma 4 costituisce presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera. In tale fondo affluiscono le risorse finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo-saccarifero e quelle presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 371 del 1983.

Infine, il comma 5 prevede che gli aiuti comunitari alla ristrutturazione delle imprese del settore in esame non concorrono alla formazione del reddito.

La RT afferma che la norma non reca oneri per il bilancio dello Stato, sia perché il Comitato è costituito senza alcun onere sia perché il Fondo è alimentato con risorse già esistenti o che affluiranno dalla Unione Europea.

Al riguardo, premesso che la norma esclude oneri a carico del bilancio dello Stato, sia per l'attività della segreteria che per le funzioni del dirigente preposto, appare utile acquisire chiarimenti a dimostrazione dell'assenza degli oneri in questione. In particolare, andrebbe chiarita la natura dell'incarico attribuito al dirigente del MIPAF. Infatti, nel caso in cui si tratti di incarico aggiuntivo rispetto a quello già svolto, occorrerebbe valutare la suscettibilità di oneri retributivi aggiuntivi almeno relativamente alla componente stipendiale variabile di risultato.

Ulteriore delucidazione andrebbe fornita circa l'assenza di una stima di oneri per il funzionamento dell'ufficio di segreteria, atteso che per il suo funzionamento la struttura presumibilmente dovrà dotarsi di risorse sia strumentali che umane.

Ancora, andrebbe chiarito se l'utilizzo del supporto tecnico dell'ISA S.p.A. (comma 3), possa avvenire nell'ambito delle ordinarie risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 3

(Misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)

Il comma 1, oltre a modifiche di natura meramente formale, dispone che il limite di 400 mln di euro di contributi statali (con erogazioni per il 2005 non superiori a 80 mln di euro), per l'esclusione dei contratti di programma per i quali il MAP abbia presentato entro il 30 settembre 2005 la proposta di approvazione al CIPE dall'applicazione della riforma degli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 35 del 2005, valga soltanto per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005.

Il comma 2 eleva dal 30 al 60 per cento il limite massimo delle economie derivanti da revoche delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992 da destinare per il finanziamento di nuovi contratti di programma.

La RT asserisce che la norma ha carattere ordinamentale, non recando pertanto ulteriori oneri a carico del bilancio statale.

Al riguardo, si osserva che la misura recata dal comma 1 appare teoricamente suscettibile di estendere l'ambito di esclusione dell'applicazione della riforma degli incentivi alla quale la RT relativa al decreto-legge n. 35 del 2005 ascriveva effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. Sarebbe pertanto opportuna una valutazione sul punto.

Non vi sono rilievi da formulare in riferimento al comma 2, prevedendosi una diversa distribuzione nell'utilizzo di risorse comunque invariate nel loro ammontare complessivo.

Articolo 4

(Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali)

Il comma 1 attribuisce la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti delle proprie funzioni, rispettivamente, agli appartenenti ai ruoli degli operatori/collaboratori e ai revisori /periti del Corpo forestale dello Stato, stabilendo che, con apposito decreto, il Ministro degli interni possa altresì attribuire ai medesimi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

L'onere relativo alla formazione del personale in questione verrà posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio all'uopo finalizzati.

La RT afferma che il personale in questione già riceverebbe contrattualmente le indennità riferite alle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza indicate al comma 1. Inoltre, l'attività di formazione indicata al medesimo comma troverebbe copertura a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Al riguardo, oltre al fatto che andrebbero precisati i riferimenti contrattuali richiamati in RT ai fini della asserita neutralità, occorre osservare che dal riconoscimento delle qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza a personale tecnico sembra derivare l'attribuzione di un ulteriore emolumento costituito dal riconoscimento per intero dell'indennità di polizia. Infatti, l'articolo 49 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201 riconosce la specifica indennità mensile pensionabile per i compiti di polizia agli appartenenti ai ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato, nella misura già prevista ai sensi dell'articolo 43-*bis* della legge 1 aprile 1981, n. 121 per gli appartenenti ai ruoli analoghi delle altre forze di polizia a ordinamento civile, in quanto "equiparati" alle corrispondenti qualifiche del personale dei rispettivi Corpi, con specifiche mansioni di polizia⁴.

In aggiunta, sembrerebbe necessario acquisire assicurazioni anche in ordine al rischio dover provvedere poi al riconoscimento al personale in questione - non essendo il medesimo

⁴ Infatti le disposizioni previste per il trattamento economico del personale facente parte dei ruoli tecnici delle altre forze di polizia a ordinamento civile - ad esempio, l'articolo 45 del DPR 24 aprile 1982, n. 337, per il personale dei ruoli tecnici della polizia di Stato - riconoscono al detto personale l'indennità mensile pensionabile nella misura del 60 per cento di quella corrisposta al personale che espleta le funzioni di polizia (ruoli agenti, assistenti etc.) sino a quando non interverranno "specifici accordi contrattuali".

personale applicato "istituzionalmente" a funzioni proprie di polizia - dell'apposita indennità connessa all'espletamento di servizi di collaborazione con l'Autorità giudiziaria, qualora essi siano chiamati a prestare servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria⁵. Ciò considerato che, in merito, nulla è peraltro riferito neanche dall'articolo 42 del DPR 24 aprile 1982, n. 337, recante un'analogha disposizione per gli appartenenti agli ruoli tecnici della polizia di Stato.

Inoltre, per i profili finanziari concernenti l'attività di formazione del personale interessato dal riconoscimento delle qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, si osserva che, sotto il profilo metodologico, gli stanziamenti previsti a legislazione vigente per attività formative del Corpo forestale dovrebbero scontare fabbisogni che, evidentemente, non possono che tener conto delle prerogative e attribuzioni degli appartenenti ai predetti ruoli tecnici, riconosciute ad oggi dai rispettivi ordinamenti.

Il comma 2 opera modifiche ordinamentali all'articolo 1 del d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari".

La RT conferma che trattasi di modifiche meramente ordinamentali.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 opera l'abrogazione degli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, concernenti le sanzioni per le frodi agroalimentari e dispone l'applicazione, ai casi previsti dalla citata legge 30/1990, delle sanzioni di cui al d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297.

La RT attesta la neutralità finanziaria della misura.

⁵ Al riguardo, si segnala peraltro che alla richiesta di analoghe rassicurazioni concernenti l'articolo 1, comma 4-*quater*, recante l'estensione delle qualifiche di polizia giudiziaria ai dipendenti della carriera di concetto dell'ispettorato centrale repressione frodi, aggiunto alla Camera dei deputati all'A.S. 3393 di "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22 recante misure urgenti nel settore agroalimentare." il rappresentante del Governo forniva assicurazioni circa l'invarianza d'onere per il bilancio dello Stato. Cfr. Nota di lettura n. 144, aprile 2005, pag. 13, e SENATO DELLA REPUBBLICA, *Giunte e Commissioni parlamentari*, 27 aprile 2005, pag. 51.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4 stabilisce che i controlli indicati dal Regolamento CEE n. 4045/1989 in materia di aiuti comunitari siano svolti, secondo specifiche modalità indicate con D.M., dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT assicura l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto i controlli in questione ricadrebbero sugli organismi preposti al loro svolgimento per conto del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Al riguardo, pur considerando le assicurazioni fornite dalla RT e l'apposita clausola di invarianza d'oneri, andrebbe chiarito - aldilà della formale attribuzione di funzioni di controllo per conto del MIPAF ricadenti sui due organismi richiamati - se l'espressa previsione di competenze in materia di controllo ai sensi del Regolamento (CEE) n. 4045/89 prefiguri lo svolgimento, di fatto, di nuove attività da parte dei due organi rispetto a quelle già previste dall'ordinamento vigente. In tal senso, sembrerebbe indicativa la circostanza - riportata nella relazione illustrativa - secondo cui, in ragione dell'assenza dei predetti controlli da parte dell'Italia, la Commissione avrebbe adottato in passato correzioni finanziarie a carico dell'Italia per circa 50 milioni di euro.

Articolo 5

(Interventi urgenti nel settore della pesca)

La norma proroga al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore dell'obbligo, per le navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri e per quelle esistenti di lunghezza inferiore a 45 metri, di

dotarsi di alcune strumentazioni radioelettriche, così come statuito dall'articolo 28 del D.M. n. 218 del 2002.

Fino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previsti dal D.M. 22 giugno 2002 e dal D.M. 19 aprile 2000.

La RT, attesa la natura ordinamentale della disposizione, afferma l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato. La relazione illustrativa motiva la proroga con la difficoltà di alcuni uffici provinciali competenti ad eseguire l'accertamento dell'idoneità delle apparecchiature di cui si sono dotate le navi in questione ed evitare di conseguenza il blocco dell'attività di pesca.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6

(Cessione di partecipazioni)

Il presente articolo modifica quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) in materia di determinazione delle plusvalenze e minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 344 del 2003.

In particolare, il citato comma 131 modificava la precedente disciplina nel senso di riconoscere valore fiscale alle svalutazioni dedotte precedentemente al periodo d'imposta 2002.

Tale nuova disposizione aveva l'effetto di produrre un minor gettito che la RT relativa al provvedimento in parola aveva quantificato in termini di competenza in 60 mln per il 2006 e 55 mln per il 2007.

Per contro, la modifica ora disposta con l'articolo in esame intende evidenziare che, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla

cessione di partecipazioni di qualunque natura (sia c.d. *pex* che *non pex*), il costo fiscalmente riconosciuto è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Tale modifica è pertanto foriera di maggior gettito, che viene destinato al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

La RT annessa al disegno di legge in esame evidenzia che la norma non comporta oneri e che si limita a disciplinare il destino contabile delle maggiori entrate derivanti dalla novella su cennata.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7

(Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

L'articolo apportando una serie di modificazioni all'articolo 18 del d.lgs. n. 102 del 2004, consente agli imprenditori agricoli di costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, quale garanzia per finanziamenti creditizi.

La RT, configurando la norma come meramente ordinamentale, non associa oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, sarebbe utile una valutazione in merito alla possibilità che tale forma di garanzia sia suscettibile di ridurre le garanzie sul medesimo credito a favore di altri soggetti pubblici⁶.

⁶ Si veda, a titolo di esempio, quanto previsto dal comma 5-*novies* dell'articolo 3 del decreto legge n. 182 del 2005, che attribuisce ai crediti degli organismi pagatori verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, il privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it